



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

PROVINCIA DI LECCE



All. atto G.C.N 56 DEL 26/03/15

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I –Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

I destinatari attivi della norma sono esplicitamente individuati nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle camere di commercio, nelle università, negli istituti di istruzione universitaria pubblici e nelle autorità portuali.

I destinatari passivi sono individuati nelle società e nelle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (società partecipate, società consortili, società cooperative).

L'applicazione del piano di razionalizzazione interessa ovviamente le partecipazioni più rilevanti, quelle che potenzialmente possano incidere negativamente sul bilancio dell'ente locale e quelle nelle quali l'ente esercita un'influenza notevole.

Il piano di razionalizzazione, di conseguenza, dovrebbe prendere in considerazione solo quelle società nelle quali l'ente locale:

- controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie, e questo in relazione all'effettiva partecipazione degli aventi diritto di voto, essendo sufficiente anche la maggioranza relativa dei voti in presenza di un elevato astensionismo.
- dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.

Si considerano esclusi dal piano i seguenti soggetti:

- le aziende speciali e consortili;
- i consorzi previsti da leggi speciali o regionali;
- le istituzioni, le fondazioni e le associazioni.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Sogliano Cavour partecipa al capitale delle seguenti società:

Denominazione società	Misura di partecipazione	Valore quota	Criterio di razionalizzazione ex art. 1 c. 611 L. n. 190/2014	Modalità e tempi di attuazione	Risparmi da conseguire
Isola Salento - Società consortile mista a responsabilità limitata	1,55%	€ 1.860,00	Non ci sono misure da adottare: mantenimento quota	Comunicazione alla società mantenimento quote	Debiti pari a zero. Crediti pari a zero.
SE.T.A. EU. S.p.a.	10,75%	€ 11.094,00	La Società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce Fallimentare 11.03.2015 n. 11 – Cessione ope legis della partecipazione societaria al 31.12.2014	Comunicazione alla Curatela Fallimentare entro il 31.05.2015 di avvenuta dismissione ope legis della quota di partecipazione del Comune.	Si dovranno attendere gli esiti del procedimento fallimentare per verificare eventuali recuperi del capitale versato

2. Altre partecipazioni e associazionismo

L'adesione a consorzi obbligatori o a "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Si considerano esclusi dal piano i seguenti soggetti:

- le aziende speciali e consortili;
- i consorzi previsti da leggi speciali o regionali;
- le istituzioni, le fondazioni e le associazioni.



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Prov. di Lecce – Piazza A.Diaz - 73010 Sogliano Cavour -

Tel. 0836-543084 – 0836-543094 fax 0836-543092

C.F. 80009930753 - P.I. 02066200755



RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (art. 1, commi 611 ss. Legge n. 190/2014).

Il Comune di Sogliano Cavour, comune di medie dimensioni della Provincia di Lecce con 3.9.165 (censimento popolazione 2011) risulta possedere partecipazioni nelle seguenti Società:

1. Società Consortile mista a R.L. GAL ISOLA SALENTO

Dati societari (fonte visura camerale del 10.03.2015)

Denominazione: Isola Salento - Società consortile mista a responsabilità limitata

Sede legale: Vernole (Le), c/o la Casa Comunale (CAP 73029)

Iscritta al numero REA LE-240281 della CCIAA di Lecce

Codice fiscale e P. IVA registro imprese 03718640752

Indirizzo pubblico di PEC: galisolasalento@pec.it

Capitale sociale deliberato e sottoscritto per € 120.000,00 e versato per € 92.912,50

Sintesi della composizione societaria e dei titolari di diritti su quote sociali al 28.01.2015:

NEOGEO ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.	20% del capitale sociale
FOWHE S.R.L.	19,9% del capitale sociale
MESSAPIA AMBIENTE S.R.L.	6,46% del capitale sociale
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	1,88% del capitale sociale
LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE	1,88% del capitale sociale
ALTRI SOCI (tra cui i Comuni di: Martano, Castrignano dei Greci, Aradeo, Galatina, Zollino, Castrì, Sogliano Cavour, Vernole, Caprarica di	

Lecce, Sternatia, Soleto, Martignano, Sternatia, Seclì, Cursi, Melpignano, Carpignano Salentino, Corigliano d'Otranto, Calimera, Menedugno, Bagnolo del Salento, Palmariggi, Cannole)

49,83% del capitale sociale

Quota del Comune di Sogliano Cavour:

1,55% del capitale sociale

Valore nominale: € 1.860,00

Capitale versato € 1.275,00

Data inizio attività: 13.05.2003

Oggetto sociale: sostegno e promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione dell'area rurale compresa tra i comuni ubicati nella provincia di Lecce e nelle aree limitrofe. Coordinamento promozionale dei propri consorziati e rappresentanza economica degli stessi nei confronti delle istituzioni.

Attività prevalente: Attività di progettazione, realizzazione, gestione di programmi di sviluppo locale promossi dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Puglia e da altri enti, rivolta in favore dei consorziati.

Dati contabili

Nel bilancio di previsione del Comune di Sogliano Cavour per l'anno 2014 non risultano iscritte somme a credito o a debito in relazione alla partecipazione societaria.

Come si evince dalla visura della Camera di Commercio I.A., con verbale 11.01.2010

l'Assemblea dei soci ha deliberato la riduzione del capitale sociale per liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Sintesi delle vicende inerenti alla partecipazione

Isola Salento soc.cons. mista ar.l. è un'Agenzia di Sviluppo Territoriale costituita in forma di società consortile mista, con una base sociale composta da un totale di 46 soggetti (24 pubblici e 22 privati) in rappresentanza delle principali componenti istituzionali, economiche e sociali del territorio.

La struttura amministrativa dell'Agenzia è formata dall'Assemblea dei soci, da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, un Collegio Sindacale composto da 3 membri e da uno Staff tecnico/amministrativo composto da 8 collaboratori ed un Direttore.

Isola Salento opera sui temi dello sviluppo locale, attraverso l'animazione, la promozione economica e Territoriale delle zone rurali e l'assistenza tecnica a terzi, l'obiettivo è valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti nel territorio, al fine di innescare un processo di sviluppo locale sulla base dell'auto rappresentazione delle comunità, come si può evincere anche dalla relazione trasmessa dal Direttore del GAL in data 25.03.2015 prot. n. 3313.

L'Agenzia è in tal senso operativa anche quale Gruppo d'Azione Locale (GAL) nell'ambito attuativo dell'approccio allo sviluppo LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia, con attività basate su progetti di sviluppo rurale ideati a livello locale al fine di rivitalizzare il territorio e di creare occupazione ed è mirato a promuovere lo sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rurali. La filosofia che fa da sfondo all'approccio è lo sviluppo locale a partire dalle istanze prove-

nienti dal basso, ovvero dal territorio stesso e dai suoi abitanti. Per il periodo 2007-2013 il GAL Isola Salento ha attivato, limitatamente ai territori di 19 dei 23 Comuni soci, le seguenti misure:

- Misura 413: politiche di sviluppo rurale e territoriale integrate;
- Misura 421: sostegno alla cooperazione interterritoriale ed internazionale;
- Misura 431: gestione e monitoraggio del programma.

Nel corso della corrente programmazione ciascun comune socio ha beneficiato di un contributo di € 200.000,00 Asse IV LEADER PSR 2007-2013 Misura 3.13 "Incentivazione di attività turistiche" Azione 2 per la realizzazione nel proprio territorio di un "Centro di Informazione e Accoglienza Turistica"

Il Comune di Sogliano ha usufruito del contributo anzidetto per l'insediamento di un Centro di informazione e accoglienza turistica nell'immobile di proprietà comunale denominato "Centro Incontro" sito in Via San Lorenzo, lavori che risultano ultimati alla data del 04.08.2014.

Nel corrente esercizio questo Comune ha ottenuto, altresì, un contributo di € 7.000,00 per la realizzazione dell'evento di promozione e valorizzazione territoriale nel contesto di "Open Salento-Arti, suoni e sapori del Medio Salento" ai sensi della Misura 431 Azione 5 del PSL nell'ambito del PSR 2007/2013 Regione Puglia.

Ma vie è di più: in ragione delle contribuzioni previste dagli strumenti attivati da ISOLA SALENTO nonché della presenza dei rispettivi Comuni nella relativa compagine sociale, si sono registrati in questi anni diversi interventi di sviluppo e di ausilio verso operatori economici del territorio: in altri termini la mission istituzionale di ogni Comune, ossia la cura degli interessi e la promozione e coordinamento dello sviluppo del proprio territorio (art. 3.c. 2 del D.lgs.n. 267/2000) sono pienamente coerenti e conformi con detto operato e quindi con la partecipazione del Comune di Sogliano Cavour alla società in oggetto.

Costi/benefici per il Comune

Sin dalla data della sua costituzione ed a tutt'oggi, l'operatività e la gestione dell'Agenzia non ha previsto nè determinato la erogazione di alcuna contribuzione - nè in forma statutale nè in forma di liberalità - da parte dei soci, trovando le rinvenienti spese origine e copertura, completamente ed esclusivamente, nelle contribuzioni previste dei vari strumenti di sviluppo locale attivati a livello regionale, nazionale e comunitario, e limitandosi l'intervento economico dei soci stessi nel solo versamento - in fase costitutiva - della quota di capitale sociale di propria competenza.

Per quanto illustrato innanzi e per le motivazioni di seguito riportate

- a) Il GAL Isola Salento srl è una società consortile mista a responsabilità limitata.

- b) dalla relazione del Direttore e dal prospetto di bilancio 2013, allegati al presente piano, si evince la situazione economico-patrimoniale della società negli ultimi due esercizi finanziari.
- c) grazie alla partecipazione in tale società consortile il Comune di Sogliano Cavour ha potuto beneficiare dei finanziamenti innanzi descritti.
- d) la partecipazione detenuta da questo Ente è pari al 1,55% del Capitale Sociale.

Considerazioni finali

Pertanto non si ravvisano al momento motivazioni tali da indurre questa amministrazione ad intraprendere azioni di razionalizzazione, attesa l'esigua partecipazione, come innanzi indicato, né l'eliminazione della partecipazione considerate le finalità e le attività al momento perseguite dal GAL, di cui il Comune risulta beneficiario.

2 SE.T.A.EU. Società Servizi Territorio Ambiente Europa S.p.A.

Dati societari

Denominazione: SE.T.A. EU. – SOCIETÀ SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE EUROPA S.P.A.

Sede legale: Melissano (Le), via Casarano n. 101

Iscritta al numero REA LE218391 della CCIAA di Lecce

Codice fiscale e P. IVA registro imprese 03366330755

Indirizzo pubblico di PEC: setaeu@pec.it

Capitale sociale deliberato e sottoscritto per € 103.200,00 e versato per € 30.960,00

Composto da n. 10.000 azioni del valore nominale di € 10,32 cadauna.

I soci sono:

Comune di Castrì di Lecce per n. 1.275 azioni pari a nominali € 13.158,00 (12,75% del capitale sociale);

Comune di Gallipoli per n. 1.400 azioni pari a nominali € 14.448,00 (14% del capitale sociale);

Comune di Sogliano Cavour per n. 1.075 azioni pari a nominali € 11.094,00 (10,75% del capitale sociale);

Comune di Soletto per n. 1.075 azioni pari a nominali € 11.094,00 (10,75% del capitale sociale);

Comune di Sternatia per n. 275 azioni pari a nominali € 2.838,00 (2,75% del capitale sociale);

Co.Ge.I. Consorzio Gestione Impianti e Servizi Ambientali per n. 4.900 azioni pari a nominali € 50.568,00 (49% del capitale sociale).

Oggetto sociale: servizi di igiene ambientale e in particolare: raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati; la raccolta dei beni durevoli, dei rifiuti ingombranti e degli imballaggi; il lavaggio dei cassonetti; lo spazzamento stradale e la pulizia delle aree di mercato; il lavaggio stradale e la pulizia di pozzetti e fontane; etc.

Con sentenza 11.03.2015 n. 11 il Tribunale di Lecce, Sez. Fallimentare ha dichiarato il fallimento di SE.T.A. EU. s.p.a.

Sintesi delle vicende inerenti alla partecipazione del Comune

La società ha svolto in passato per i Comuni soci il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani ma, al momento nessun Comune ha più in essere un contratto per tale servizio.

Il Comune di Sogliano Cavour, in particolare, risulta essere libero da alcuna tipologia di servizio da parte di SE.T.A. già da tempo.

A partire dall'anno 2012 la società risulta inattiva, gli organi amministrativi non hanno adempiuto ad alcuno degli obblighi contabili previsti dalle norme di legge e risulta una manifesta impossibilità di funzionamento dell'assemblea. Il collegio sindacale ha evidenziato gravi inadempienze legali, contabili e fiscali con nota inviata anche a questo Ente in data 17.09.2013.

Tali presupposti configurano perciò una ipotesi di causa di scioglimento della società per manifesta impossibilità di funzionamento e conseguimento dell'oggetto sociale o per continuata inattività dell'assemblea, come si evince anche dal parere legale reso dai legali Avv. Michele Bonsegna e Avv. Piercosimo De Razza, incaricati da questo Ente con deliberazione di G.C. n. 56/2012.

Come anticipato innanzi e da ultimo, con **sentenza 11.03.2015 n. 11** il Tribunale di Lecce Fallimentare ha dichiarato il **fallimento** di SE.T.A. EU. s.p.a., nominando Giudice delegato il dott. Sergio De Bartolomeis e curatore il dott. Luigi Mangione, con studio in Maglie.

Termine per deposito istanze ammissione allo stato passivo: 8 giugno 2015;

Udienza per esame stato passivo: 8 luglio 2015.

Considerazioni

Alla stregua di quanto precede, non v'è dubbio che la partecipazione del Comune di Sogliano Cavour alla Società SE.T.A. EU. S.p.a. non solo non sia strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali e non determini alcuna utilità per l'Ente, ma risulti persino contrastante con l'assetto di gestione dei servizi di igiene ambientale dettato dalla vigente normativa regionale.

Occorre considerare, infatti:

- che la L. R. 20 agosto 2012 n. 24, "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali", recante la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, come modificata dalla L.R. 13 dicembre 2012 n. 42, definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra

cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, stabilendo in particolare che i Comuni facenti parte dell'ARO (ambito di raccolta ottimale) debbono disciplinare l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti costituendosi in una delle forme indicate dall'art. 10 co. 2 della medesima legge;

Le vigenti disposizioni normative, peraltro, delineano, in caso di mancata alienazione delle partecipazioni societarie non strettamente necessarie al conseguimento delle finalità istituzionali entro il termine del 31.12.2014, un meccanismo di decadenza *ope legis* della partecipazione, con il conseguente obbligo, per la società, di procedere alla liquidazione all'ente del valore delle quote o delle azioni detenute in funzione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato.

Tenuto conto dell'intervenuta sentenza dichiarativa del fallimento di SETA EU s.p.a., il Comune potrà comunicare alla Curatela fallimentare che - ai sensi dell'art. 3, L. 24.12.2007 n. 244, commi 27 (come modificato prima dal comma 4-octies dell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera *b* del comma 1 dell'art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69) e 29 (come modificato prima dalla lettera *e* del comma 1 dell'art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi dal comma 1 dell'art. 20-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, nel testo integrato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89), e dell'art. 1, comma 569, L. n. 147/2013 (nel testo modificato dall' art. 2, comma 1, lett. *b*, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68)- la quota di partecipazione del 10,75% della Società "SE.TA.EU. – Società Servizi Territorio Ambiente Europa s.p.a." di proprietà del Comune è cessata *ope legis* alla data del 31.12.2014.

Sogliano Cavour, 26.03.2015

Il Responsabile del Settore

Rosanna VIVA

IL SINDACO

Dott. Paolo SOLITO